

CCCXXXII SEDUTA

GIOVEDI 28 GIUGNO 1979

Presidenza del Presidente RUSSO

INDICE

Pag.

Commissione legislativa:		
(Comunicazione di parere reso)	1266	
Congedi	1266	
Disegni di legge:		
(Annunzio di presentazione)	1266	
Concessione di un assegno agli orfani degli emigrati Gioacchino, Vincenzo, Lucio Bellino, Giuseppe Occoro ed Emanuele Mario Prestipino e del brigadiere di pubblica sicurezza Vincenzo Russo » (590/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	1270, 1271, 1272	
SASO, relatore	1270	
TRINCANATO, Assessore agli enti locali	1271	
Incorporazione dell'Ente siciliano di elettricità nell'Ente di sviluppo agricolo » (575/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	1272, 1273, 1274	
STORNELLO, Presidente della Commissione e relatore	1272	
TRINCANATO, Assessore agli enti locali	1273	
Modifica degli articoli 51 bis e 141 bis dell'Ornamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana » (613/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	1275	
STORNELLO, Presidente della Commissione	1275	
Disposizioni in materia di finanza locale » (661/A) (Discussione):		
PRESIDENTE	1275, 1276, 1281	
MESSINA, relatore	1276, 1283	
TRINCANATO, Assessore agli enti locali	1277, 1280, 1285	
CAGNES *	1278, 1281, 1284	
SCIANGULA	1282	
LO GIUDICE	1284	
STORNELLO, Presidente della Commissione	1286	
Elezione di un componente del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali (legge regionale 1 agosto 1977, n. 80):		
(Votazione per scrutinio segreto)	1286	
(Risultato della votazione)	1287	
Elezione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente (legge regionale 18 giugno 1977, n. 39):		
(Votazione per scrutinio segreto)	1287	
(Risultato della votazione)	1287	
Elezione di tre esperti di ciascuno dei centri di servizio culturale per non vedenti istituito presso le sezioni dell'Unione italiana ciechi di Palermo, Catania e Messina (legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52):		
(Votazione per scrutinio segreto)	1288	
(Risultato della votazione)	1288	
Giunta regionale:		
(Comunicazione di approvazione di programma)	1266	
Interpellanza:		
(Annunzio)	1269	
Interrogazioni:		
(Annunzio)	1266	

VIII LEGISLATURA

CCCXXXII SEDUTA

28 GIUGNO 1979

Verifica poteri - Convalida deputati:

PRESIDENTE 1270

(*) Intervento corretto dall'oratore.

La seduta è aperta alle ore 17,50.

SASO, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che, non sorgendo osservazioni, si intende approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Gentile, La Russa, Lucenti, Mazzaglia, Placenti, Avola e Cardillo hanno chiesto congedo per oggi.

Non sorgendo osservazioni, i congedi si intendono accordati.

Annunzio di presentazione di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che, in data 27 giugno 1979, è stato presentato il seguente disegno di legge: « Incentivi in favore della pesca costiera siciliana » (621), dall'onorevole Culicchia.

Comunicazione di parere reso da Commissione legislativa.

PRESIDENTE. Comunico che è pervenuto il seguente parere reso dalla competente Commissione legislativa ai sensi dell'articolo 70 bis del Regolamento interno:

« Giunta per le partecipazioni regionali »

— Azasi. Programma esercizio 1979 (108), reso nella riunione del 27 giugno 1979.

Comunicazione di approvazione di programma da parte della Giunta regionale.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Regione, ai sensi dell'articolo 50, ultimo comma, della legge regionale 10 agosto 1978, numero 34, ha fatto pervenire comunicazioni

relative all'approvazione del seguente programma:

— Programma di intervento nel settore agricolo. Articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1978, numero 23; approvato dalla Giunta regionale nella seduta del 15 giugno 1979 (73/III).

Detta comunicazione è stata trasmessa alla competente Commissione legislativa ed alla Commissione finanza, bilancio e programmazione in data 28 giugno 1979.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Invito il deputato a dare lettura delle interrogazioni presentate.

SASO, segretario:

« All'Assessore agli enti locali per conoscere quali provvedimenti sono stati assunti o s'intendano assumere nei confronti dell'Amministrazione comunale di Comiso per le ripetute violazioni degli obblighi imposti dalla legge e dai regolamenti e per la evidente ed accertata irregolarità del suo funzionamento. Alcune di tali violazioni, infatti, sono rappresentate dai seguenti fatti amministrativi:

1) il bilancio comunale non solo non è stato esaminato dal Consiglio comunale entro la data perentoria del 28 febbraio, così come chiaramente ordinato dall'articolo 11 della legge finanziaria numero 468 del 5 agosto 1978 e dalle circolari assessoriali regionali, ma è stato respinto dalla maggioranza consiliare in data 10 maggio 1979;

2) non è stato adottato entro il perentorio termine del 30 giugno 1979, di cui all'articolo 4, primo comma, della legge numero 702 del 10 novembre 1978 e alle circolari assessoriali, il piano generale di riorganizzazione degli uffici e dei servizi e ciò con grave pregiudizio della efficienza e produttività della gestione amministrativa e degli interessi reali dei vincitori dei concorsi già espletati;

3) in assenza dell'approvazione del bilancio, è stato permanentemente violato l'articolo 2 della legge numero 702, concernente l'utilizzo delle somme impegnate per ciascun capitolo e i pagamenti mensili in dodicesimi;

4) non sono stati adempiuti gli atti amministrativi in riferimento al trasferimento delle competenze in materia di assistenza e beneficenza pubblica e di assistenza scolastica ed in ordine, in particolare, all'inquadramento del personale, di cui agli articoli 4 e 7 della legge regionale numero 1 del 2 gennaio 1979;

5) sono state violate le prescrizioni e le scadenze indicate dalla legge numero 71 del 27 dicembre 1978 in ordine al contributo sugli oneri di urbanizzazione (60 giorni dall'entrata in vigore della legge) ed all'approvazione dei piani particolareggiati e dei piani di lottizzazione (30 e 90 giorni). Tali inadempienze hanno già provocato gravi effetti negativi, finanziari e sul piano dei diritti dei cittadini, costretti a non usufruire dei benefici offerti dalla legge regionale relativamente alle diminuzioni dei costi di urbanizzazione della legge Bucalossi ed allo snellimento delle procedure;

6) sono state ripetutamente violate le leggi sul collocamento attraverso l'illegittimo impiego di mano d'opera, non ingaggiata, non coperta d'assicurazione, non iscritta nei libri paga. E ciò nonostante la messa in evidenza dei fatti, tramite atti ispettivi presentati da consiglieri comunali;

7) vengono permanentemente compiuti atti di distrazione di personale, utilizzato per attività diversa da quella per la quale sono stati assunti. Il caso più clamoroso è quello dell'utilizzo di un dipendente in periodo di prova, assunto con la qualifica di operaio-autista in uffici amministrativi (anagrafe-economato-ragioneria) con sostanziale, talvolta, attribuzione di firma e con l'esonero dell'obbligo della firma di presenza e del normale orario di ufficio;

8) sono stati distratti per altri lavori i giovani assunti con le leggi per l'occupazione giovanile (la statale numero 285 e la regionale numero 37);

9) viene permanentemente violato, in concreto, l'articolo 151, riguardante le deliberazioni di urgenza, in quanto lo si utilizza non ai fini dell'urgenza dei provvedimenti da assumere, ma ai fini surrogatori delle incapacità di funzionamento del Consiglio comunale, nonché sono state fatte decadere, per tra-

scorsi termini, molte decine di deliberazioni, assunte con i poteri del Consiglio;

10) sono stati ripetutamente violati l'articolo 47 dell'Orel in ordine ai termini di convocazione dei Consigli; l'articolo 179, in riferimento al contenuto dell'ordine del giorno, le norme regolamentari del Consiglio comunale e, particolarmente, l'articolo 5, riferentesi al rifiuto del Sindaco d'inserimento nell'ordine del giorno delle richieste di discussione di interrogazioni, interpellanze e mozioni consiliari.

Per sapere se non ritenga necessario, nelle more di provvedimenti più generali, a norma dell'articolo 90 dell'Orel, disporre una ispezione rigorosa per verificare la veridicità delle suddette illegittimità e di quante altre se ne riscontrano, al fine di riportare nell'argine della legalità l'attività dell'Amministrazione di Comiso, la cui non funzionalità ha provocato grave deterioramento delle condizioni civili e sociali della città » (800).

CAGNES - CHESSARI.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore all'industria, per sapere:

— se risultò a verità la notizia secondo cui una delle più importanti società di produzione e distribuzione di vini ed alcolici del mondo aveva chiesto alla società "Corvo di Salaparuta", del gruppo Espi, l'esclusiva per la vendita dei suoi vini negli Stati Uniti, proponendo un contratto di concessione tale da garantire non solo un enorme successo commerciale e quindi sicurezza alle maestranze della azienda e la prospettiva di nuovi posti di lavoro, ma anche una partecipazione finanziaria ed il finanziamento di un altro stabilimento;

— se risultò a verità che il Presidente ed il Consiglio di amministrazione dell'azienda hanno respinto l'offerta senza neppure approfondire i termini della proposta e, in contrasto con la logica aziendale e gli interessi della Sicilia, hanno affidato la concessione per la commercializzazione del vino Corvo ad una società di Chicago dalle dimensioni e dalla importanza più che modeste;

— i motivi che hanno indotto gli amministratori dell'azienda a preferire quest'ultima società ed a respingere l'offerta di quella

che certamente dava piú affidamento e garantiva piú concrete prospettive future, e se tale decisione si inquadra nel contesto delle risse di potere all'interno dell'Espi e nella logica clientelare e parassitaria che ha sempre caratterizzato la grama esistenza delle partecipazioni regionali;

— quali immediati interventi intendano adottare per tutelare gli interessi della azienda e di conseguenza quelli delle maestranze e della Sicilia cosí palesemente lesi dalla decisione adottata dagli amministratori dell'azienda e dall'Espi » (801) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - TRICOLI - VIRGA -
FEDE - MARINO - PAOLONE.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore ai lavori pubblici, per sapere:

— se siano a conoscenza che l'Istituto per la costruzione e gestione di alloggi popolari (Igocap), riferendosi alla circolare dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici numero 12452/FP concernente l'applicazione della legge regionale 22 marzo 1963, numero 26, ha chiesto ai locatari degli alloggi popolari di Fiumefreddo il versamento della somma di lire 50.000 (cinquantamila) quale rimborso spese che lo stesso Istituto avrebbe sostenuto per stabilire il costo degli appartamenti ai fini della cessione in proprietà agli assegnatari;

— se ritengano legale e giustificata la tangente che l'Igocap ha imposto sotto pena di bloccare le pratiche di cessione in proprietà degli alloggi e che gli assegnatari si sono rifiutati di pagare, e non reputino, invece, il comportamento dell'Istituto del tutto arbitrario;

— se non ritengano di intervenire per bloccare la manovra dell'Igocap, applicare con sollecitudine la legge regionale numero 26 del 1963 per far sì che i locatari entrino al piú presto in possesso degli appartamenti e perseguire i responsabili in presenza di eventuali illeciti » (802) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - PAOLONE.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore agli enti locali, per sapere:

— se siano a conoscenza della grave crisi che travaglia il Comune di Ragusa, impossibilitato ad esprimere una maggioranza e da cinque mesi totalmente paralizzato;

— se non ritengano di dovere intervenire, ai sensi dell'Ordinamento degli enti locali, attraverso la nomina di un Commissario, in una città capoluogo di provincia, dove i problemi di ordine economico, amministrativo e sociale, in assenza di qualsiasi intervento, si sono notevolmente aggravati con conseguenze drammatiche per la cittadinanza » (803) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - FEDE - TRICOLI.

« Al Presidente della Regione e all'Assessore agli enti locali, per sapere:

1) se siano a conoscenza della complessa vicenda riguardante il servizio di nettezza urbana nel comune di Motta Santa Anastasia ed in particolare:

— che in data 15 febbraio 1976 l'Amministrazione comunale affidava lo svolgimento del predetto servizio alla ditta Restifo Agata, limitatamente al periodo 15 febbraio 1976 - 14 febbraio 1977;

— che prima della scadenza del contratto la Giunta municipale riattribuiva, per trattativa privata, il servizio alla stessa ditta per un trimestre, poi per un bimestre e così progressivamente fino al 31 marzo 1978, nelle more dell'approvazione del nuovo capitolo di oneri e dello svolgimento di regolare gara di appalto, per di piú ad un costo di volta in volta piú elevato, ritenuto eccessivo dalla Commissione provinciale di controllo di Catania la quale, con decisione numero 1128 del 19 gennaio 1978, annullava la relativa delibera di giunta;

— che la Giunta municipale, nonostante la Commissione provinciale di controllo di Catania avesse vietato ulteriori proroghe, riaffidava, sempre per trattativa privata, l'incarico della raccolta dei rifiuti alla ditta Restifo la quale accettava di ridurre il compenso inizialmente stabilito;

— che l'Amministrazione comunale, in data 22 febbraio 1979, indiceva la gara di appalto per l'espletamento del servizio di

nettezza urbana, imponendo la presentazione delle offerte nello spazio di 48 ore, con la conseguenza di indurre le ditte interessate a non partecipare alla gara e di lasciare campo libero alla sola ditta Restifo, la quale poté aggiudicarsi l'appalto;

2) se non ritengano illegale l'atteggiamento della Giunta comunale di Motta Santa Anastasia, che ha prorogato di due anni, attraverso rinnovi trimestrali e bimestrali a trattativa privata, l'incarico del servizio di raccolta dei rifiuti, differendo la presentazione del capitolato di oneri — che poi si è rivelato quasi identico a quello già deliberato nel 1971 — per evitare il regolare svolgimento della gara di appalto e continuare a favorire, con compensi sempre crescenti, la ditta Restifo;

3) se non ritengano che le decisioni della predetta Giunta municipale, la quale ha palesemente favorito la ditta Restifo a danno di altre ditte e degli interessi della collettività, si siano tradotti in illeciti e se, pertanto, non reputino necessario lo svolgimento di una approfondita indagine tendente ad accettare e perseguire le responsabilità degli autori » (804) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - PAOLONE.

« All'Assessore ai lavori pubblici e all'Assessore agli enti locali per sapere:

— se, per quanto riguarda gli appalti di opere pubbliche, la Giunta comunale di Gravina si sia scrupolosamente attenuta a quanto disposto dalla legge regionale 10 agosto 1978, numero 35, concernente "Nuove norme in materia di lavori pubblici e per l'acceleramento e la semplificazione delle relative procedure" ed, in particolare, se tutte le ditte che ne hanno fatto richiesta siano state invitate alle gare riguardanti opere da eseguire nel territorio comunale, dal momento che quasi tutti i lavori recentemente appaltati dal Comune, ivi compresi quelli per la fognatura, affidati per mezzo di cattimo fiduciario, risultano aggiudicati ad una sola impresa di Belpasso intestata a tale Lo Castro Filippo;

— se non ritengano, pertanto, di svolgere una indagine tendente ad accettare la rego-

larità delle gare di appalto, mai aggiudicate a ditte di Gravina e, in presenza di eventuali illeciti, di intervenire per individuare e perseguire i responsabili e ripristinare la legalità » (805) (*Gli interroganti chiedono lo svolgimento con urgenza*).

CUSIMANO - PAOLONE.

PRESIDENTE. Le interrogazioni testé annunziate saranno iscritte all'ordine del giorno per essere svolte al loro turno.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Invito il deputato segretario a dare lettura dell'interpellanza presentata.

SASO, segretario:

« Al Presidente della Regione e all'Assessore all'industria — premesso che, a seguito della ormai insostenibile situazione psicologica, con gravi risvolti sociali, venutasi a creare presso lo stabilimento della Liquichimica di Augusta, gli impianti ogni giorno che passa, non solo vengono messi in riciclo, ma vengono addirittura spenti per mancanza di cherosene e di materie prime, in quanto la Esso dal 12 giugno ha interrotto i rifornimenti per inadempienze contrattuali da parte della Liquichimica; le navi non portano più materie prime; il pontile è pressoché in disuso, in quanto non partono più prodotti finiti; gli impianti Isosiv e Pakol, unici, validi ed essenziali per l'attività di tutto lo stabilimento, non riescono più a produrre paraffine e olefine che possono trovare facile collocazione sul mercato; la Direzione della Liquichimica ha proposto la messa in cassa integrazione di 310 dipendenti su 900 — per conoscere:

— se il Governo della Regione non ritenga opportuno intervenire presso il Governo centrale e il Consorzio di banche per evitare di mettere in difficoltà intere aziende, come la Liquichimica, che danno lavoro a migliaia di padri di famiglia;

— se il Ministro dell'industria sia in grado di impegnare l'Eni a rilevare la Liqui-

chimica e il gruppo connesso nel più breve tempo possibile;

— quali misure si intendono adottare perché si evitino certe iniziative da parte di banche e consorzi di banche che quotidianamente mettono in difficoltà grosse aziende, come la Liquichimica in Sicilia, operando solo continui recuperi di crediti e mettendo in ginocchio la parte più vitale del sistema industriale impegnato con il pubblico denaro;

— le iniziative che si intendono adottare, concretamente, per la definizione del grave problema socio-industriale nel più breve tempo possibile.

Per conoscere, infine, qual è il ruolo della Regione siciliana, in questo delicato momento della politica nazionale, in relazione al prospettato rilevamento del gruppo da parte dell'Eni ed il ruolo che assumono i consorzi di banche gestite dall'Agesco » (518) (*L'interpellante chiede lo svolgimento con urgenza*).

LO CURZIO.

PRESIDENTE. Trascorsi tre giorni dall'odierno annuncio senza che il Governo abbia dichiarato che respinge l'interpellanza o abbia fatto conoscere il giorno in cui intende trattarla, l'interpellanza stessa sarà iscritta all'ordine del giorno per essere svolta al suo turno.

Verifica poteri - Convalida deputati.

PRESIDENTE. Si passa al secondo punto dell'ordine del giorno: Verifica poteri. Convalida deputati.

Comunico che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 51 del Regolamento interno dell'Assemblea e 61 della legge regionale 20 marzo 1951, numero 29 e successive aggiunte e modificazioni, la Commissione per la verifica dei poteri, nella seduta numero 23 del 21 giugno 1979, su conforme parere dei rispettivi relatori, ha unanimemente convalidato l'elezione degli onorevoli: Ficarra Anna Maria, subentrata il 13 dicembre 1978 all'onorevole Angelo Monteleone; Lamicela Giuseppe, subentrato il 25 gennaio 1979 all'onorevole Rindone Salvatore; Va-

lastro Sebastiano, subentrato il 19 aprile 1979 all'onorevole Russo Giuseppe.

A norma del citato articolo 51 del Regolamento interno, l'Assemblea prende atto della predetta deliberazione di convalida che non potrà più mettersi in discussione, salvo che sussistano motivi di incompatibilità o di ineleggibilità preesistenti e non conosciuti al momento della convalida.

Discussione del disegno di legge: « Concessione di un assegno agli orfani degli emigrati Gioacchino, Vincenzo, Lucio Bellino, Giuseppe Occorso ed Emanuele Mario Prestipino e del brigadiere di pubblica sicurezza Vincenzo Russo » (590/A).

PRESIDENTE. Si passa al terzo punto dell'ordine del giorno: Discussione di disegni di legge.

Propongo di iniziare dall'esame del disegno di legge posto al numero 3.

Non sorgendo osservazioni, così rimane stabilito.

Si passa, pertanto, all'esame del disegno di legge: « Concessione di un assegno agli orfani degli emigrati Gioacchino, Vincenzo, Lucio Bellino, Giuseppe Occorso ed Emanuele Mario Prestipino e del brigadiere di pubblica sicurezza Vincenzo Russo » (590/A).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Saso, per svolgere la relazione.

SASO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, la tragica fine di alcuni lavoratori siciliani emigrati in Germania, periti a seguito dell'esplosione verificatasi in una acciaieria di Werbert, e la barbara uccisione per mano dei banditi di un tutore dell'ordine caduto nell'adempimento del suo dovere hanno scosso quasi contemporaneamente l'opinione pubblica siciliana in un momento di per se stesso grave e drammatico.

In circostanze di tale genere un gesto di solidarietà dell'Assemblea regionale, il cui intervento peraltro rientra ormai nella prassi, non ha tanto un significato consolatorio, ma diventa espressione dell'impegno dell'organo legislativo siciliano e quindi di tutte le forze politiche presenti in questa Assemblea.

VIII LEGISLATURA

CCCXXXII SEDUTA

28 GIUGNO 1979

Il disegno di legge, che si muove sulla scia di altre leggi che sono state approvate in questa Assemblea, prevede la concessione di un assegno annuo a favore dei figli dei lavoratori deceduti, compresi quelli che nasceranno nel giro di qualche mese dalle vedove rimaste in stato interessante.

La concessione dell'assegno, che è stabilita nella misura di lire seicentomila, è legata alle condizioni di minore età di ciascuno dei beneficiari e quindi cessa di diritto dal mese successivo al compimento dei diciotto anni.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali.*
Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali.*
Signor Presidente, onorevoli colleghi, il Governo è d'accordo sull'iniziativa che peraltro era stata preannunciata a suo tempo, quando abbiamo avuto modo di discutere in Aula l'accaduto sia in ordine alla tragica fine di alcuni lavoratori siciliani emigrati in Germania, sia in ordine alla barbara uccisione per mano dei banditi di un tutore dell'ordine pubblico.

Il Governo è dunque favorevole a che questo assegno annuo venga concesso ai familiari dei caduti nei modi previsti dal disegno di legge.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

SASO, *segretario:*

« Art. 1.

E' concesso a favore di ciascuno degli orfani minorenni dei fratelli Gioacchino, Vincenzo e Lucio Bellino, nativi di Castelbuono, e di Emanuele Mario Prestipino, nativo di

Sant'Angelo di Brolo, che hanno perso la vita unitamente ai fratelli Giuseppe e Pietro Occorso a seguito della esplosione avvenuta in una acciaieria di Werbert nella Repubblica Federale tedesca il 4 aprile 1979, un assegno annuo di lire 600 mila.

L'assegno di cui al comma precedente è concesso anche ai figli legittimi dei lavoratori Giuseppe Occorso ed Emanuele Mario Prestipino che nasceranno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

SASO, *segretario:*

« Art. 2.

E' concesso a favore dell'orfana minorenne del brigadiere di pubblica sicurezza Russo Vincenzo, nato a Giuliana il 13 febbraio 1939 e caduto a Palermo il 6 aprile 1979 a seguito di un conflitto con banditi, un assegno annuo di lire 600 mila ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.
Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

SASO, *segretario:*

« Art. 3.

La corresponsione degli assegni di cui ai precedenti articoli, da effettuarsi con erogazioni trimestrali anticipate a decorrere da maggio 1979, cessa di diritto dall'inizio del mese successivo al raggiungimento da parte di ciascuno beneficiario della maggiore età ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

SASO, segretario:

« Art. 4.

All'onere di lire 2.700.000 ricadente nell'esercizio 1979 si fa fronte con parte delle disponibilità del capitolo 60751 dello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario medesimo.

In dipendenza del comma precedente, lo stanziamento del capitolo 10713 — Presidenza della Regione — è incrementato di lire 2.700.000 e lo stanziamento del capitolo 60751 — Assessorato regionale del bilancio e delle finanze — è ridotto del medesimo importo.

L'onere ricadente negli esercizi successivi al 1979 troverà riscontro nel bilancio pluriennale della Regione a norma dell'articolo 1, quarto comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

SASO, segretario:

« Art. 5.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge avverrà in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Incorporazione dell'Ente siciliano di elettricità nell'Ente di sviluppo agricolo » (575/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Incorporazione dell'Ente siciliano di elettricità nell'Ente di sviluppo agricolo » (575/A), posto al numero 4).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione e relatore, onorevole Stornello, per svolgere la relazione.

STORNELLO, relatore. Signor Presidente, onorevoli colleghi, questo disegno di legge si prefigge di regolare definitivamente la materia lasciata in sospeso dall'Esi in base alla legge che ha trasferito all'Enel tutta la materia di gestione della rete elettrica.

Principalmente, con questo disegno di legge di incorporazione — si parla infatti di incorporazione e non di soppressione per tenere in vita alcune funzioni principalmente in materia di concessione di acque che aveva l'Ese — viene definito il rapporto relativo alle utenze dell'acqua, ai problemi patrimoniali ancora residui, ai problemi connessi alla situazione economica e del personale (anche se quest'ultimo aspetto è molto marginale).

Infatti, con questo disegno di legge, tutti questi problemi vengono trasferiti all'Ente di sviluppo agricolo e verranno definiti, così come si evince dal disegno di legge, nel rispetto delle situazioni esistenti per quanto riguarda il personale mantenendosi la continuità sia nella gestione delle concessioni delle acque irrigue che nei rapporti debitori pregressi, sia nella gestione dell'edificio della ex sede dell'Ese.

Anche la previsione finanziaria in relazione al censimento dei debiti esistenti è molto esigua: nel disegno di legge presentato dal Governo si parlava di 50 milioni, in seguito ad un più approfondito esame la seconda Commissione ha individuato la cifra di 44 milioni; la Commissione pertanto raccomanda all'Assemblea di voler approvare il provvedimento per dare una definizione stabile a questo problema.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il disegno di legge viene a por fine ad una serie di problemi che si sono presentati a suo tempo, allorquando si pervenne alla nazionalizzazione dell'energia elettrica nel nostro Paese.

Con questo disegno di legge l'Ente siciliano di elettricità, istituito a suo tempo con decreto del Capo provvisorio dello Stato, viene incorporato nell'Ente di sviluppo agricolo.

Questo modo di definire una situazione così annosa ci è stato suggerito da un'analisi molto attenta della situazione al fine di potere superare ostacoli di vario genere che si erano frapposti fino ad oggi per stabilire come questo Ente, che non ha più ragione di esistere, poteva essere messo nelle condizioni di svolgere una sua attività per quanto riguarda i beni patrimoniali nell'ambito della nostra Regione.

E' stato scelto l'Ente di sviluppo agricolo per poter usufruire non solo dei beni immobili, ma anche per fare svolgere una certa attività al personale dipendente dall'Ese.

In questi termini noi riteniamo che si è intravista una soluzione che può dare ai dipendenti la stabilità del rapporto di lavoro ed all'Ente di sviluppo agricolo la possibilità di usufruire dei beni sin qui gestiti dall'Ente siciliano di elettricità.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo in votazione il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

SASO, segretario:

« Art. 1.

L'Ente siciliano di elettricità (Ese), isti-

tuito con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, numero 2, ratificato con legge 20 luglio 1952, numero 1006, è incorporato nell'Ente di sviluppo agricolo istituito con legge regionale 10 agosto 1965, numero 21 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

SASO, segretario:

« Art. 2.

L'Ente di sviluppo agricolo assume tutti i diritti e gli obblighi dell'Ente estinto ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

SASO, segretario:

« Art. 3.

Il personale dell'Ente siciliano di elettricità, regolarmente assunto ed in servizio alle date del 1° gennaio 1978 ed a quella di entrata in vigore della presente legge, con rapporto di impiego pubblico, è inquadrato anche in soprannumero nei ruoli dell'Ente di sviluppo agricolo nelle carriere e nelle qualifiche corrispondenti a quelle possedute, salvi restando la posizione giuridica ed il trattamento economico acquisiti alla data di entrata in vigore della presente legge. L'eventuale trattamento economico più favorevole è conservato come assegno personale riassorbibile con qualsiasi ulteriore incremento della retribuzione.

Ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza al predetto personale è ricono-

VIII LEGISLATURA

CCXXXII SEDUTA

28 GIUGNO 1979

sciuto il servizio prestato presso l'Ente di provenienza ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 4.

SASO, segretario:

« Art. 4.

Per il pagamento dei debiti dell'Ente siciliano di elettricità esistenti all'entrata in vigore della presente legge, non coperti da crediti esigibili, e risultanti da delibere regolarmente assunte, è autorizzata la spesa di lire 44 milioni da versare all'Ente di sviluppo agricolo sulla base di un rendiconto da presentare entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge.

I crediti riscossi successivamente a tale ultima data saranno versati in entrata nel bilancio della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 5.

SASO, segretario:

« Art. 5.

All'onere di lire 44 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge e ricondente nell'esercizio finanziario 1979, si provvede utilizzando, a norma dell'art. 10, secondo comma, della legge regionale 8 luglio 1977, numero 47, parte delle economie accertate sul capitolo 60751 del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1978 ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Comunico che è stato presentato dal Governo il seguente emendamento:

« Art. 5 bis

In dipendenza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 1979 è introdotta la seguente variazione: Assessorato regionale agricoltura e foreste - Titolo I - Rubrica 5 - Categoria IV codici 4.5.1/5.1.3/1/1/10/-/1 capitolo 16002 (nuova istituzione) "Somma da versare all'Ente di sviluppo agricolo (Esa) per il pagamento dei debiti dell'ente siciliano di elettricità"; + 44.000.000 ».

Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 6.

SASO, segretario:

« Art. 6.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge avverrà in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Modifica degli articoli 51 bis e 141 bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana » (613/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Modifica degli articoli 51 bis e 141 bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana » (613/A), posto al numero 2).

Dichiaro aperta la discussione generale.

In assenza del relatore, ha facoltà di parlare il Presidente della Commissione per svolgere la relazione.

STORNELLO, *Presidente della Commissione*. Mi rimetto al testo della relazione del Governo.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

SASO, *segretario*:

« Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 51 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, è sostituito dal seguente:

« I regolamenti dovranno prevedere, tra l'altro:

a) obbligatorietà del parere delle commissioni consiliari per l'adozione delle deliberazioni di competenza del consiglio concernenti le materie di cui ai numeri 1, 3 e 4 — con esclusione del conto consuntivo —, 9, 10, 11, 12, 14 e 16 dell'art. 51;

b) che si prescinde dal parere ove lo stesso non sia reso entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta da parte del presidente della commissione o, nei casi di urgenza da dichiararsi espressamente, entro 5 giorni dalla stessa data ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

SASO, *segretario*:

« Art. 2.

All'articolo 141 bis dell'ordinamento amministrativo degli enti locali approvato con la legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, è aggiunto il seguente periodo:

“I pareri delle stesse commissioni sono obbligatori nelle materie di cui ai numeri 1, 3, 4 — con esclusione del conto consuntivo —, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 141” ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 3.

SASO, *segretario*:

« Art. 3.

La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione ».

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

La votazione finale del disegno di legge avverrà in altra seduta.

Discussione del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (561/A).

PRESIDENTE. Si passa all'esame del disegno di legge: « Disposizioni in materia di finanza locale » (561/A), posto al numero 1).

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Messina, per svolgere la relazione.

MESSINA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, queste disposizioni in materia di finanza locale hanno rilevanza nell'ordinamento e nell'attività degli enti locali. Infatti, con questo disegno di legge, che è stato presentato dal Governo ed a cui poi, in sede di Commissione, sono stati apportati degli emendamenti, si tendono a stabilire criteri rigidi per quanto attiene l'approvazione dei bilanci da parte delle Commissioni provinciali di controllo, nel senso che queste ultime, entro il termine perentorio di 30 giorni, debbono procedere all'esame ed all'approvazione del bilancio e, nel caso abbiano da chiedere osservazioni, debbono richiederle ai comuni che hanno 10 giorni di tempo per dare una risposta e nei 10 giorni successivi la Commissione provinciale di controllo deve adottare il proprio provvedimento definitivo in modo che nel termine massimo di cinquanta giorni il bilancio possa essere approvato definitivamente, consentendo così ai comuni di avere lo strumento politico, contabile ed amministrativo per andare avanti in tutta l'attività dell'ente locale stesso.

Quanto detto vale per quanto riguarda i comuni, le province, le comunità montane, i consorzi e così via.

Con l'articolo 2 si applica il decreto legge 18 novembre 1978, numero 702, che è stato successivamente convertito con modifiche dal Parlamento nazionale nella legge 8 gennaio 1979, numero 3; si tratta in sostanza della riforma della finanza locale, la cosiddetta « Pandolfi 2 », che ha dato ai comuni la possibilità di meglio organizzare la propria attività e di meglio definire le proprie entrate ed i propri compiti.

Noi recepiamo quell'articolo della legge di riforma della finanza locale che consente ai comuni, per sopravvenute ed improrogabili necessità, di procedere ad assunzioni straordinarie, che sono a carico dello Stato, quindi con il sistema della finanza derivata, assunzioni che nell'arco di un anno solare possono avere per le persone che vengono assunte soltanto la durata di tre mesi, fermo restando il fatto che, dopo che sono stati completati i tre mesi, ove queste esigenze continuassero a permanere, i comuni possono prorogare le assunzioni.

Questo disegno di legge riveste una particolare importanza non solo per il fatto che i nostri comuni hanno sempre difficoltà — non solo le difficoltà vecchie che provengono dal fatto che le ristrutturazioni non sono state fatte o, quando sono state fatte, i concorsi sono bloccati al numero dei posti esistenti al 31 dicembre 1976 —, ma anche perché vi sono sempre molte esigenze che sopravvengono ed a cui i comuni non possono dare assolutamente alcuna risposta.

Questa è la *ratio* del decreto legge e della successiva legge di conversione, questa è la *ratio* che deve guidare noi per consentire ai comuni di soddisfare esigenze che vengono da parte delle popolazioni e quindi di sviluppare iniziative ed attività necessarie.

Ora, onorevole Presidente, onorevoli colleghi, in sede di prima Commissione sono stati apportati alcuni emendamenti al disegno di legge presentato dal Governo, con i quali si è voluto puntualizzare che i comuni in nessun caso possono esorbitare da quelle che sono le sopravvenute esigenze da soddisfare, volendosi evitare che queste assunzioni abbiano un carattere particolare ed alle volte anche clientelare. Per questo motivo all'unanimità si è stabilito che la delibera per riconoscere l'esigenza e per stabilire quante persone debbano essere assunte è di competenza del Consiglio comunale che la deve adottare con una maggioranza qualificata di 2/3. Le richieste di assunzione, inoltre, debbono essere avviate all'ufficio di collocamento non nominativamente ma numericamente. Ciò costituisce una garanzia molto importante, che ci consente di approvare tranquillamente questo disegno di legge che costituisce, così com'è stato concepito, un momento importante per dare risposte alle esigenze delle popolazioni e per consentire ai comuni di lavorare e di sviluppare la propria attività con piena tranquillità.

Quindi, si tratta di un disegno di legge completamente al di fuori dei cosiddetti criteri clientelari. Per questi motivi la Commissione l'ha esitato all'unanimità e per questi motivi ritengo che debba essere approvato dall'Assemblea nel testo esitato dalla Commissione competente.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, in data 31 gennaio 1979 l'Assessorato agli enti locali si è premurato di inoltrare alla Giunta di Governo il disegno di legge di cui discutiamo, che poi è stato trasmesso in Aula il 20 febbraio, riguardante disposizioni in materia di finanza locale.

L'iniziativa si ricollega al decreto legge numero 702 del 10 novembre 1978, convertito nella legge 8 gennaio 1979, numero 3, e mira al perseguitamento dei seguenti scopi:

a) modifica dell'articolo 82 e seguenti dell'ordinamento degli enti locali, necessaria perché possano trovare applicazione in Sicilia le disposizioni di legge tendenti ad abbreviare i termini per l'approvazione dei bilanci dei comuni e delle province.

In proposito devo ricordare che gli articoli 14 lettera o) e 15 del nostro statuto speciale non consentono l'ingresso automatico delle disposizioni statali nella sfera dell'ordinamento approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16. Questa è la ragione per cui si rende indispensabile emanare norme legislative regionali modificative del predetto articolo 82 al fine di prescrivere — questa è la parte propriamente innovativa — il termine per la risposta da parte dell'ente controllato ai chiarimenti eventualmente richiesti dagli organi di controllo.

Il disegno di legge relativamente a tale modifica, pur se tempestivamente presentato, è alquanto tardivo, ma ciò non costituisce motivo di rammarico giacché l'articolo 82 vigente contiene già una normativa non del tutto inadeguata alle esigenze di speditezza amministrativa che l'*iter* del bilancio, strumento giuridico contabile fondamentale per la previsione delle entrate e delle spese, presuppone e richiede nella sfera della pubblica amministrazione locale.

Piuttosto, la circostanza mi obbliga a richiamare ad un maggiore senso di responsabilità, nonché ad un maggiore impegno di collaborazione, i consiglieri di quei comuni che sono incorsi in notevoli ritardi, almeno per il 1978, pur se giustificati da situazioni politiche varie e complesse o da ragioni di fondo inerenti all'equilibrio del bilancio, al-

la luce della nuova impostazione e della nuova normativa.

Ho motivo, tuttavia, di dichiarare la soddisfazione mia e del Governo regionale per il fatto che all'approvazione del bilancio hanno provveduto nella generalità dei casi gli organi istituzionali, evitando il ricorso all'intervento sostitutivo, segno questo positivo per quanto attiene al democratico svolgimento della dinamica politica degli enti locali.

b) recepimento delle disposizioni previste nei commi 15, 17 e 18 dell'articolo 5 del citato decreto legge numero 702.

Si vuole, con tale recepimento, consentire agli enti locali dell'Isola di procedere all'assunzione di personale straordinario, così come previsto dal legislatore nazionale, con innovazioni per quanto riguarda la forma di assunzione, ferme restando le altre condizioni e limitazioni. E', infatti, maturo presso la prima Commissione il concetto che, in assenza di una specifica direttiva, gli amministratori avrebbero incontrato notevoli difficoltà ai fini del reclutamento del personale. Escluse le rituali forme di selezione, trattandosi di assunzioni limitate a 90 giorni, la chiamata diretta avrebbe ampliato a dismisura il potere discrezionale degli amministratori, con ripercussioni ovvie, attesa l'impossibilità giuridica di motivare l'accettazione delle istanze di assunzione od il rigetto delle stesse. Vero è che si poteva fare ricorso al criterio dell'ordine cronologico di presentazione delle domande, ma è innegabile che solo i bene informati avrebbero tratto vantaggio dall'applicazione di tale criterio e che in pari tempo avrebbero avuto motivo di dolersi coloro che, iscritti nelle liste di collocamento, non si fossero trovati nelle condizioni di essere assunti per chiamata diretta.

Per tutte queste considerazioni e nell'intento, altresí, di emanare disposizioni il meno possibile censurabili ed il più possibile aderenti a criteri di giustizia si è ravvisato equo ricorrere alla graduatoria degli uffici di collocamento.

Ovviamente la legge va valutata per quella che è, nel senso che, se da un lato offre possibilità di occupazione ed aiuto agli enti locali per fronteggiare situazioni particolari di emergenza da cui sono angustiati per assoluta carenza di personale in confronto ai

compiti cui devono attendere, anche in dipendenza della legge regionale 2 gennaio 1979 numero 1, che ha trasferito loro un notevole ventaglio di competenze regionali, per altro verso non deve creare inammisibili aspettative dirette alla stabilizzazione dagli incarichi di durata trimestrale, poiché una simile prospettiva costituirebbe un rimedio peggiore del male e perturberebbe nel tempo altre aspettative non meno legittime, nonché l'assetto, l'equilibrio e la funzionalità degli stessi enti locali.

Mi corre, altresí, l'obbligo di sottolineare un altro aspetto in riferimento alla legge numero 3 e, dato che in Aula vi sono molti colleghi sindaci ed amministratori comunali, i quali hanno responsabilità dirette negli enti locali, intendo richiamare l'attenzione dei consigli comunali sulla portata e sul significato di una norma in particolare, cioè dell'articolo 19 della legge numero 3. Mi riferisco al tema delle iniziative che gli enti locali debbono svolgere per quanto riguarda la possibilità di usufruire dei mezzi finanziari messi a disposizione dallo Stato nella Cassa depositi e prestiti. In realtà, lo Stato, con la legge finanziaria, ha messo a disposizione dei comuni, delle province, dei loro consorzi una somma ingente di denaro pubblico al fine di mettere i comuni nelle condizioni di poter attingere a questi stessi mezzi con iniziative idonee per quanto riguarda le spese di investimento.

Purtroppo debbo qui dichiarare che a livello siciliano, nonostante ogni sforzo ed ogni iniziativa delle stesse forze politiche, le nostre amministrazioni comunali hanno presentato sino ad oggi istanze soltanto per un ammontare di 2 miliardi, mentre il fondo è abbastanza impinguato da risorse finanziarie dello Stato stesso.

Quindi, pregherei i consiglieri comunali e tutte le forze politiche di spingere le nostre amministrazioni in maniera tale che queste somme dello Stato non vadano a finire soltanto in alcune regioni italiane; in questo caso, infatti, il divario tra Nord e Sud verrebbe ancora una volta ad aumentare.

PRESIDENTE. Non avendo altri chiesto di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e pongo ai voti il passaggio all'esame degli articoli.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 1.

SASO, *segretario*:

« Art. 1.

In deroga alle disposizioni contenute negli articoli 82 e seguenti dell'ordinamento degli enti locali approvato con legge regionale 15 marzo 1963, numero 16, il termine per l'esame dei bilanci preventivi 1979 e 1980 dei comuni e delle province da parte della competente Commissione provinciale di controllo è fissato in giorni trenta dal ricevimento. In caso di richiesta di chiarimenti gli enti locali sono tenuti a provvedere entro dieci giorni dal ricevimento.

La Commissione provinciale di controllo adotta in ogni caso il proprio provvedimento definitivo entro i dieci giorni successivi a quello ultimo assegnato o al giorno in cui perviene la risposta dell'ente.

Decorso il suindicato termine assegnato alla Commissione provinciale di controllo senza che quest'ultima abbia emanato il relativo provvedimento la deliberazione del bilancio diventa esecutiva ».

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, dico subito che il mio intervento non presuppone la presentazione di emendamenti, tranne che la risposta che darà l'Assessore non mi costringa a presentarli.

Io sono rispettoso delle conclusioni della Commissione e quindi, in linea di massima, condivido l'articolo 1. Mi permetto, però, di fare notare una sostanziale contraddizione nello spirito e nella lettera che caratterizza l'articolo 1. Giustamente si afferma che è assolutamente necessario che la commissione provinciale di controllo abbia dei termini precisi entro i quali discutere il bilancio comunale o il bilancio di un ente locale qualsiasi. E ritengo anche giusto che, ove

la commissione di controllo apparisse inadempiente, la deliberazione di bilancio sia da considerare esecutiva. Tutto ciò risponde all'esigenza, avvertita da tutte le forze politiche, di fare in modo che i comuni siano messi in condizione di superare quelle remore di carattere burocratico ed a volte di altro genere, non dipendenti dall'azione delle commissioni di controllo, per potere rispondere positivamente alla volontà dei consigli comunali nell'interesse delle popolazioni.

Però, se tutto questo è giusto, se è giusto che le commissioni di controllo siano « costrette » a non frapporre remore, mi pare che sia da considerare ancora più giusto che si risponda ad un'altra esigenza della popolazione, quella cioè della funzionalità e del rispetto delle leggi anche da parte dei comuni in ordine ai bilanci o all'approvazione dei bilanci. Dico questo perché ormai non sono più fatti isolati i casi dei comuni che non approvano i bilanci entro i termini stabiliti; nella nostra Regione è una prassi che è diventata aberrante e che, per certi aspetti, differenzia la nostra dalle altre Regioni italiane. La prassi è che i bilanci non vengono approvati da parte dei comuni entro i termini stabiliti dalla legge, per cui è constatabile attualmente che sono moltissimi i comuni — e l'Assessore agli enti locali lo sa — che ancora oggi non hanno approvato i loro bilanci (il Comune di Palermo ha approvato il bilancio in modo avventuroso solo in questi giorni; il Comune di Ragusa non ha approvato il bilancio e non si sa se e quando lo approverà; lo stesso dicasi per alcuni comuni del catanese ed anche per il Comune di Catania, per limitarci solo ai grandi comuni).

Allora, col provvedimento in discussione possiamo correre il rischio di apparire settari e prevaricatori nei confronti delle commissioni di controllo, nel momento in cui poniamo termini abbastanza rigidi per quanto riguarda le decisioni che le commissioni di controllo devono assumere, mentre lasciamo termini vaghi, forzando la legge, per quanto riguarda gli obblighi dei comuni.

Mi permetto a questo punto di sollevare una questione di carattere generale che forse sarà oggetto prossimamente di una interpellanza.

I comuni in Sicilia, per quanto riguarda i bilanci, si sono adeguati alle norme dettate

dalle cosiddette leggi « Stammati » e « Pandolfi », le quali stabiliscono in modo perentorio che i bilanci devono essere approvati dai consigli comunali entro il 28 febbraio del 1978.

L'Assessore regionale agli enti locali diligentemente ha emanato una circolare con cui ha ribadito la perentorietà dei termini ed ha scritto che questa era da considerarsi assolutamente necessaria ed immodificabile, in quanto l'approvazione dei bilanci comunali genera anche in Sicilia problemi di unitarietà con il resto del territorio nazionale.

Ora, io desidero porre un problema: noi, con un comportamento strano e contraddittorio, non possiamo continuare a rispettare la legge nazionale relativa ai bilanci comunali in tutto tranne che per quanto riguarda i termini. Infatti l'Assessore regionale agli enti locali sa che la legge nazionale stabilisce che, non appena superato il termine del 28 febbraio senza che i bilanci siano approvati, immediatamente deve essere nominato un commissario *ad acta* e scattano i meccanismi per lo scioglimento del consiglio comunale.

O la legge nazionale viene applicata per intero nella nostra Regione senza che sia necessario varare una legge regionale di recepimento o non viene applicata affatto per cui la Regione deve varare una sua legge. Questo è il problema che io pongo all'attenzione dell'onorevole Assessore. Tengo a precisare, però, che, nonostante l'impegno di essere rispettoso delle conclusioni della Commissione, il mio gruppo ritinerà ad affrontare questo problema in un'altra occasione, anche perché vi sono casi ancora più clamorosi di amministrazioni comunali che, pur avendo avuto i bilanci bocciati dalla maggioranza del consiglio comunale, continuano ad amministrare come se nulla fosse accaduto. E' un precedente questo che non può passare, come non passò ai tempi dell'onorevole La Loggia, che allora era Presidente della Regione, quando tentò di fare considerare il bilancio come un fatto tecnico.

Prego l'onorevole Assessore, sollecitando soprattutto la sua serietà intellettuale e politica, di dare una risposta che sia il meno vaga possibile su questo grave problema che riguarda i comuni della nostra Regione.

La nostra legislazione può essere definita seria nel momento in cui, oltre ad imporre

alla commissione di controllo termini precisi, li impone anche alle istituzioni di carattere politico, e ciò perché tali termini sono necessari per il rispetto e la certezza del diritto.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, Assessore agli enti locali. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il problema sollevato dall'onorevole Cagnes è molto delicato ed in realtà non ha bisogno di discorsi fumosi, ma di risposte molto chiare.

Come l'onorevole Cagnes ricorderà, negli anni passati l'orientamento dell'Assessorato per gli enti locali e della nostra Assemblea è stato quello di nominare un commissario *ad acta* non appena il bilancio di un determinato comune non veniva approvato, in quanto l'Assessorato e l'Assemblea ritenevano e ritengono che il bilancio sia un documento politico.

Il Consiglio di giustizia amministrativa emise un parere con il quale invece si diede un'interpretazione diversa, per cui il commissario *ad acta* si limitava soltanto ad approvare il bilancio mentre il consiglio comunale aveva altri strumenti giuridici per esprimere sfiducia nei confronti dell'amministrazione attiva.

Certamente l'argomento è delicato perché investe non solo la responsabilità di questa Assemblea, ma anche la funzionalità delle amministrazioni comunali.

Il nostro ordinamento giuridico prevede che quando un'amministrazione comunale si trova in condizione di non potere funzionare — e certo la mancata approvazione del bilancio rappresenta un punto qualificante dell'attività di un'amministrazione — l'Assessorato può chiedere al Consiglio di giustizia amministrativa il parere per lo scioglimento.

Il problema posto dall'onorevole Cagnes è diverso ed ha bisogno di una nostra riflessione e di un pronunziamento della nostra Assemblea. Addirittura secondo noi, data la nostra competenza specifica su questa materia, sarebbe necessario emanare una norma che preveda che, in caso di mancata

approvazione del bilancio da parte di un consiglio comunale o provinciale, si proceda automaticamente alla nomina di un commissario *ad acta* che non si limiti ad approvare il bilancio, ma addirittura gestisca la cosa pubblica nell'amministrazione comunale o provinciale. Questo è un problema che è all'attenzione del Governo e dell'Assessorato.

In linea di massima, debbo dire all'onorevole Cagnes che sono favorevole alla sua tesi, che peraltro è la stessa che a suo tempo ha caratterizzato l'azione dell'Assessorato per gli enti locali e della nostra Assemblea.

Comunque il parere del Consiglio di giustizia amministrativa ci ha bloccati. Ora, noi dobbiamo cercare di emanare una norma di legge che metta l'Assessorato degli enti locali in condizione di nominare un commissario *ad acta* in quei comuni che non hanno approvato il loro bilancio entro il termine prescritto.

Il termine normale dell'articolo 82 del nostro ordinamento degli enti locali era il mese di novembre; quest'anno, però, considerato che erano state emanate due leggi di ordine finanziario e la legge « Pandolfi », ci siamo trovati nelle condizioni di dover rispettare il termine del 28 febbraio previsto dalla legge nazionale.

Nell'articolo 2, che poi è l'articolo 1 della legge di conversione, è prevista una deroga alle disposizioni vigenti nella legislazione nazionale in quanto si stabiliscono dei termini piuttosto ristretti. Io ho voluto prevedere tale deroga non solo per il bilancio 1979, ma anche per quello del 1980. Anche il nostro ordinamento prevede dei termini perentori per le commissioni provinciali di controllo, le quali, in base alla nuova legislazione, esercitano il controllo sui bilanci degli enti locali in luogo della Commissione regionale finanza locale.

Quindi, il problema delicato sollevato dall'onorevole Cagnes in linea di massima mi trova consenziente; certo dobbiamo vedere come affrontarlo attraverso un disegno di legge dopo un approfondimento che ci metta nelle condizioni non tanto di recepire, bensì di fare nostra un'indicazione venuta fuori anche attraverso tutta l'attività che ha caratterizzato la nostra Assemblea e l'Assessorato degli enti locali su questo argomento.

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, prendo atto delle dichiarazioni dell'onorevole Assessore e, per quanto mi riguarda, mi dichiaro disponibile ad adottare tutte le iniziative necessarie. Tuttavia desidero sottolineare un punto che mi sembra di carattere generale: è necessario stabilire in modo definitivo se, per quanto riguarda la finanza locale, si applicano o meno le leggi nazionali anche nella nostra Regione.

La prassi dell'ultimo trentennio ed anche quella portata avanti da lei, onorevole Assessore, dimostra che in materia di finanza locale la legislazione nazionale ha avuto prevalenza esclusiva e preclusiva, tanto è vero che i termini stabiliti dalla legislazione regionale, entro cui devono essere approvati i bilanci comunali sono stati, di fatto, superati da quelli indicati dalla legislazione nazionale. Questo riprova che fino a questo momento quella che prevale è la legislazione nazionale.

Per quanto riguarda il parere del Consiglio di giustizia amministrativa, intendo precisare che tale organo ha dato una risposta un po' « anguillesca », in quanto, pur avendo detto che lo scioglimento non è automatico, non ha negato la possibilità di addivenire ad esso.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Invito il deputato segretario a dare lettura dell'articolo 2.

SASO, segretario:

« Art. 2.

In deroga alle norme vigenti, gli enti locali (le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende) siciliani possono procedere ad assunzione di personale straordinario con l'osservanza delle disposizioni dei commi quin-

dicesimo, sedicesimo, diciassettesimo e diciottesimo dell'articolo 5 del decreto-legge 18 novembre 1978, numero 702, convertito con modifiche nella legge 8 gennaio 1979, numero 3.

A tal fine, gli organi ausiliari delle Province, dei Comuni, dei Consorzi e delle loro aziende, con delibera motivata adottata col voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica, autorizzano il Presidente o il Sindaco a richiedere agli uffici di collocamento il personale in possesso dei requisiti richiesti in relazione al disimpegno delle mansioni cui è destinato, iscritto nelle liste ordinarie.

E' fatto divieto di ogni diversa utilizzazione del personale straordinario assunto ai sensi della presente legge. La inosservanza di tale vincolo dà luogo a responsabilità degli amministratori ed anche dei segretari e dei ragionieri ».

PRESIDENTE. Comunico che sono stati presentati i seguenti emendamenti:

— dal Governo:

all'inizio del primo comma dell'articolo 2 sostituire l'espressione « In deroga alle norme vigenti, gli enti locali (le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende) » con la seguente « In deroga alle norme vigenti, i comuni, le province, i consorzi siciliani e le loro aziende »;

all'inizio del secondo comma dell'articolo 2 sostituire l'espressione « A tal fine gli organi ausiliari delle province, dei comuni, dei consorzi e delle loro aziende » con la seguente « A tal fine gli organi consiliari delle province, dei comuni, dei consorzi e le commissioni delle loro aziende »;

al secondo comma dell'articolo 2 sostituire le parole « consiglieri in carica » con le altre « componenti in carica »;

— dagli onorevoli Sciangula, Plumari, Iocolano e Culicchia:

sostituire il secondo comma con il seguente: « Le province, i comuni, i consorzi e le loro aziende richiedono agli uffici di collocamento il personale in possesso dei requisiti richiesti in relazione al disimpegno delle mansioni cui è destinato, iscritto nelle liste ordinarie ».

Pongo in votazione l'emendamento del Governo sostitutivo al primo comma.

Chi è favorevole resti seduto; chi è contrario si alzi.

(E' approvato)

Si passa all'emendamento degli onorevoli Sciangula ed altri.

SCIANGULA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCIANGULA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione si è svolto un ampio dibattito sull'articolo 2. Il secondo comma di tale articolo nella formulazione predisposta dalla Commissione si compone di due parti: la prima attribuisce al consiglio comunale, che dovrà esprimersi con una maggioranza qualificata dei due terzi dei consiglieri in carica, la facoltà di ravvivare l'urgenza e l'eccezionalità dei casi di intervento in applicazione delle norme oggi in esame in Assemblea; la seconda indica nelle liste ordinarie di collocamento la fonte dalla quale prelevare il personale da utilizzare.

Debbo dire che su questa formulazione dell'articolo 2 c'è stata un'intesa a livello di Commissione, anche se sono state formulate perplessità e riserve con un rinvio, almeno da parte del sottoscritto, alla discussione in Aula per una serie di ragioni. La prima è che la legge di conversione del decreto Pandolfi, la numero 3, prevede per tutto il territorio nazionale, da Domodossola a Villa San Giovanni, la possibilità per gli enti locali, per casi urgenti ed eccezionali, di procedere ad assunzioni trimestrali una volta sola nel corso dell'anno e con una interruzione di sei mesi.

In deroga all'ordinamento regionale degli enti locali, si vorrebbe applicare questa norma nel territorio siciliano.

Ora, ci chiediamo per quale motivo ci si debba comportare in modo diverso rispetto ad una norma che vale per tutto il territorio nazionale in una materia per la quale presupposti fondamentali sono l'urgenza e l'eccezionalità dell'intervento e rispetto ad un onere finanziario che graverà sui bilanci del comune da pareggiare con mutui da contrarre con la cassa depositi e prestiti. In

conclusione, quindi, l'onere finanziario derivante dal pagamento del personale da assumere per casi eccezionali ed urgenti graverà sulla finanza dello Stato.

Anche noi abbiamo la preoccupazione che la finanza dello Stato non possa essere appesantita da provvedimenti di questo tipo; però, ritengo che non si debba perdere l'occasione nel nostro territorio di utilizzare parte delle finanze dello Stato allo scopo di colmare quelle carenze che negli organici dei comuni siciliani oggettivamente esistono, anche in conseguenza della « legge Stammati » e della « legge Pandolfi ».

E' da tener presente, peraltro, che il rapporto cittadino-dipendente degli enti locali mentre da Roma in su è di 1 ogni 100 abitanti, da Roma in giù, e soprattutto nelle isole, è di 1 ogni 150 abitanti; quindi, anche per quanto riguarda gli organici degli enti locali, vi è una differenziazione tra Nord e Sud.

Quindi ritengo che questa valutazione di ordine generale possa indurci a non sottolineare molto sul problema dell'assunzione di lavoratori « trimestrali ».

Pertanto, oltre a non esserci alcun onere finanziario a carico della Regione (esso ricade infatti sulla finanza dello Stato), si potrebbe compensare, sotto certi aspetti, quel rapporto piuttosto basso « dipendente enti locali-popolazione » che esiste nella nostra Regione.

Non comprendo, inoltre, perché la legge numero 3 sia valida per tutto il territorio nazionale ed invece in Sicilia dobbiamo introdurre una norma che stabilisce che i casi d'urgenza e di eccezionalità debbono essere determinati dai Consigli comunali in via preventiva e per di più con una maggioranza qualificata dei due terzi.

Noi tutti sappiamo benissimo, fra l'altro, che, soprattutto nel periodo estivo, i casi di urgenza e di eccezionalità sono molto frequenti nel nostro territorio. Ricordo i casi di epatite virale registrati l'estate scorsa a Palma di Montechiaro ed a Licata che hanno richiesto l'intervento della finanza regionale per fare delle pulizie straordinarie e per assumere netturbini e personale straordinario. Eventi di questo tipo, essendo casi eccezionali ed urgenti, non possono essere affrontati rispettando i termini previsti dal nostro ordinamento per la convocazione

regolare del Consiglio comunale e richiedendo delibere adottate con una maggioranza qualificata. Per questo motivo noi riteniamo che la prima parte del secondo comma debba essere modificata per rifarci interamente e pienamente alla legge nazionale.

Sono d'accordo, invece, sulla formulazione della seconda parte dell'articolo 2 ed infatti l'emendamento da me presentato prevede che l'assunzione dei dipendenti, per casi urgenti ed eccezionali, avvenga attraverso l'ufficio di collocamento, togliendo quindi potere discrezionale alle amministrazioni comunali.

Peraltro il nostro ordinamento prevede chiaramente un controllo successivo sugli atti delle amministrazioni comunali attraverso la ratifica del Consiglio comunale, che deve pervenire entro sessanta giorni, o attraverso la convalida, se entro i sessanta giorni la ratifica non viene portata in Consiglio comunale.

Quindi, il Consiglio comunale può sempre esprimere un giudizio politico, di legittimità ed anche di merito in sede di controllo successivo, al momento della ratifica degli atti deliberativi, e tutto ciò in aggiunta al controllo della Commissione provinciale di controllo.

Pertanto ritengo che l'Assemblea debba approvare l'emendamento da me presentato non tanto perché vogliamo uniformare la nostra legislazione a quella nazionale, non tanto perché riteniamo che così si possa compensare in parte lo squilibrio esistente tra Nord e Sud per quanto riguarda il rapporto « dipendente enti locali-popolazione », non tanto perché l'onere finanziario di tale normativa graverebbe sullo Stato, quanto perché l'eccezionalità e l'urgenza non consentono di far svolgere questo controllo preventivo al consiglio comunale.

La nostra proposta di modifica, peraltro, non ha lo scopo di mettere in condizione la Democrazia cristiana di svolgere una politica clientelare. D'altra parte, da conteggi fatti risulta che il Partito comunista, da solo od in collaborazione con altri partiti, nel nostro territorio controlla più del quaranta per cento delle amministrazioni comunali.

In sostanza, si tratta di una norma che consente a tutti i comuni siciliani di assumere operai per un periodo di tre mesi.

I comuni, pertanto, non potranno assumere ragionieri, geometri o laureati, perché

il disegno di legge riguarda casi eccezionali ed urgenti che abbisognano di manodopera operaia e certamente non impiegatizia.

Per questi motivi raccomando all'Assemblea l'approvazione dell'emendamento da me presentato.

MESSINA, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MESSINA, *relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, in Commissione abbiamo esitato questo disegno di legge all'unanimità ed in quella sede, presente l'onorevole Assessore Trincanato, vennero avvistati i pericoli insiti nel fatto di lasciare ad una maggioranza semplice la possibilità di assumere, motivando sopravvenute esigenze, anche centinaia e centinaia di persone per un periodo superiore ai tre mesi in relazione al permanere delle esigenze per cui era avvenuta l'assunzione.

Per questo motivo in sede di Commissione si è voluta prevedere la garanzia politica di una maggioranza qualificata per riconoscere l'eccezionalità e l'urgenza della situazione. Solo così era possibile avviare al lavoro i giovani richiesti dal Comune.

Nessuna importanza ha il fatto che l'onere finanziario gravi sullo Stato, anche se è positivo che non gravi sui comuni; infatti ciò che importa è soddisfare le vere esigenze del comune e non quelle di carattere clientelare.

Per questo riteniamo che l'accordo raggiunto in Commissione debba ancora permanere. Pensiamo che la Democrazia cristiana, che in quella sede aveva collaborato per la stesura di questo articolo, debba ritirare l'emendamento presentato perché in caso contrario manifesterebbe un'esigenza precisa che non è dei comuni bensì di parte e quindi di carattere clientelare. (*Interruzioni*)

Onorevole Lo Giudice, l'emendamento della Democrazia cristiana trova la sua giustificazione nella volontà di avvalersi delle assunzioni straordinarie per motivi puramente clientelari e non per le esigenze dei comuni.

Su questo punto del disegno di legge c'è stato un ripensamento della Democrazia cristiana. Per riconoscere l'esigenza di procedere ad assunzioni straordinarie in un co-

mune si deve richiedere il consenso di un arco di forze molto ampio.

Quindi, per quanto ci riguarda, denunciamo questo vostro atteggiamento che non viene incontro alle esigenze dei comuni, ma è funzionale ad esigenze clientelari della Democrazia cristiana.

SCIANGULA. Così rendete inattuabile la legge; la rendete inutile.

CAGNES. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAGNES. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervenendo poco fa sull'articolo 1, ho voluto precisare che non avrei presentato emendamenti, pur sollevando un problema abbastanza grosso in quanto mi autoconsideravo rispettoso delle conclusioni della Commissione legislativa. Mi meraviglia a questo punto che alcuni colleghi della Commissione siano stati, invece, poco rispettosi di un impegno che la Commissione ...

SCIANGULA. Non c'era un impegno in Commissione, si era deciso di rinviare all'Aula ...

CAGNES. Questo dai verbali non risulta. Risulta, invece, che il disegno di legge ed il suo articolato sono stati approvati all'unanimità.

Desidero, però, sdrammatizzare un po' la questione, invocare la serenità dell'onorevole Sciangula — il quale forse crede di poter dare maggiore forza alle sue argomentazioni aumentando il tono della voce — ed invitare anche gli altri colleghi a considerare due grossi problemi insiti nell'articolo 2.

Innanzi tutto tale articolo non pone limiti al numero delle assunzioni. Ciò significa che, se un comune di mille abitanti, con un organico di 10 unità, decide di assumere 500 unità, la legge non limita questa possibilità. Ciò significa che, se il comune di Palermo decide di assumere di colpo 50 mila dipendenti, la legge non limita questa possibilità. Allora, noi dobbiamo tener conto che è vero che queste assunzioni per il periodo indicato dalla legge sono a carico del bilancio dello Stato, tut-

tavia i soldi dello Stato sono anche i nostri e non dobbiamo sprecarli ed agevolare aspettive irreali. In un momento di spaventosa disoccupazione chi ha conquistato un posto provvisorio, si batterà per trasformarlo in definitivo. Ciò è avvenuto anche in tempi non molto remoti con i listinisti, con i cottimisti, con il personale delle scuole materne regionali, con il personale delle scuole sussidiarie. E' questo un pericolo grosso di cui la Regione e l'Assemblea regionale devono tener conto.

Allora, poiché la Commissione ha ritenuto opportuno non rapportare il numero delle assunzioni agli organici esistenti o a una parte di essi, lasciando libero il Consiglio comunale di scegliere le unità necessarie per assolvere ad alcuni compiti di istituto, credo che il prevedere una maggioranza così ampia per decidere le assunzioni, al di là di quella che può essere la naturale difesa delle minoranze, impedisca di procedere ad assunzioni di tipo clientelare. Ritengo, dunque, che sia assolutamente necessario che il *quorum* richiesto sia il più ampio possibile, soprattutto per evitare il pericolo di cui ho parlato poc'anzi.

L'altra questione che io pongo alla riflessione della Commissione, dell'Assemblea e dell'onorevole Assessore è quella che bisogna tenere conto che esistono, oltre alle liste ordinarie di collocamento, anche le liste speciali per l'occupazione giovanile. Ora, mi sembra sbagliato, sia politicamente che dal punto di vista pragmatico, il fatto di avere escluso i giovani iscritti nelle liste speciali ed essersi orientati solamente in direzione delle liste ordinarie. Non mi pare, cioè, che sia giusto rispondere in tal modo alla esasperazione di tanti giovani disoccupati.

LO GIUDICE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO GIUDICE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei sdrammatizzare questo problema che, così come è stato posto dall'onorevole Messina, sembra drammatico in quanto polemicamente si è fatto riferimento ad una presunta attività clientelare della Democrazia cristiana come se in tutti i consigli comunali siciliani la Democrazia cristiana raggiungesse la maggioranza assoluta...

MOTTA. Nell'ottanta per cento dei comuni.

LO GIUDICE. In ogni caso non credo che esistano problemi di questo tipo perché le assunzioni debbono essere operate tramite ufficio di collocamento in base alle note liste.

Ora, signor Presidente, noi non vogliamo che i comuni procedano ad assunzioni indiscernibili.

CAGNES. E' possibile che accada!

LO GIUDICE. Onorevole Cagnes, noi siamo perfettamente disposti a discutere per evitare che si ricorra alla legge nazionale in maniera abnorme, in quanto essa dovrebbe servire per risolvere alcuni problemi dei comuni.

Abbiamo posto il problema del tipo di maggioranza da richiedere perché anche per adottare delibere fondamentali per la vita dei comuni talvolta si richiede la maggioranza assoluta che garantisce sempre il rispetto dei principi di democrazia. Riteniamo che richiedere una maggioranza dei due terzi non garantisca che non si possa svolgere attività clientelare. Tra l'altro l'onorevole Messina mi deve spiegare perché, quando un voto è comunista non si svolge attività clientelare, mentre quando il voto non è comunista si svolge tale tipo di attività.

Innanzi tutto vorrei far rilevare che in occasione dell'approvazione della legge nazionale, che certamente non fu varata con i soli voti della Democrazia cristiana, non sorse preoccupazioni circa l'applicazione della legge.

Comunque, se oggi esiste la preoccupazione che una maggioranza possa vanificare la legge deformandone la *ratio* attraverso forzature per raggiungere obiettivi che non rientrano propriamente nello spirito della legge, noi siamo pronti a discutere con molta disponibilità ed apertura per individuare gli strumenti attraverso cui garantire che le deliberazioni assunte da una qualsiasi maggioranza democratica rispondano allo spirito della legge, autorizzando, per un periodo per altro estremamente limitato, l'assunzione del personale necessario per soddisfare esigenze obiettive dell'amministrazione interessata.

Questa è la nostra posizione; invitiamo

comunque l'onorevole Messina ad evitare i soliti discorsi provocatori sulle clientele...

MESSINA. Sono attualissimi.

LO GIUDICE. Noi, dunque, siamo disposti a discutere sul merito della questione, sospendendo eventualmente la seduta, ed a ricercare gli strumenti per garantire che le deliberazioni assunte dalle amministrazioni siano rispondenti allo spirito della legge.

Non crediamo che le argomentazioni da voi addotte, onorevoli colleghi comunisti, possano indurre l'Assemblea a richiedere la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica, cosa che non si fa neanche per atti più importanti per la vita dei nostri comuni.

Pertanto, signor Presidente, noi siamo pronti a discutere e ad approfondire il merito della questione al fine di ricercare soluzioni che, pur consentendo ai comuni di assumere il personale di cui hanno temporaneamente bisogno, garantiscano una rigorosa applicazione della legge.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, desidero fare il punto di questa discussione riconducendomi direttamente a quello che è stato lo spirito che ci ha animato nel portare avanti il disegno di legge.

Preliminarmente debbo ricordare che tutti i comuni d'Italia attingono al fondo di cui alla legge numero 3, che è applicata su tutto il resto del territorio nazionale; soltanto la Regione siciliana si trova nelle condizioni di non potere attingere ad esso e quindi di non poter soddisfare determinate esigenze, perché, in base al tipo di competenza che il nostro Statuto le attribuisce in materia, si doveva recepire la legge statale.

In Commissione si era svolto un ampio dibattito in ordine a questo argomento ed eravamo pervenuti ad una soluzione che certamente non era quella proposta nel disegno di legge governativo, ma che affrontava alcuni dei problemi emersi.

Il primo problema, quello delle liste giovanili, sollevato qui dall'onorevole Cagnes,

è stato affrontato dalla Commissione ed è stata data la seguente risposta: il giovane che viene assunto per 90 giorni perde il diritto di partecipare ad una determinata...

CAGNES. No, chi rifiuta viene cancellato.

TRINCANATO, *Assessore agli enti locali.* Quindi ci troviamo nelle condizioni di arrecare ai giovani iscritti nelle liste giovanili anziché un vantaggio un danno.

Per quanto riguarda il problema sollevato dall'onorevole Sciangula, questi si rifà alla normativa nazionale proponendo che si richiedano i nominativi all'ufficio di collocazione.

Ora, io inviterei l'onorevole Sciangula a far sì che il discorso venga inquadrato sulla scia del dibattito già svolto in Commissione; ed in quella sede abbiamo detto che deve essere il Consiglio comunale e non la Giunta a deliberare questo tipo di assunzione, proprio per non introdurre quei limiti cui si faceva riferimento in precedenza, che peraltro non sono neanche previsti nella legislazione nazionale.

Quindi, mi associo alla proposta dell'onorevole Lo Giudice di sospendere momentaneamente la seduta per cercare di risolvere il punto controverso che è quello relativo al tipo di maggioranza da richiedere per la deliberazione del Consiglio comunale.

Che debba essere il Consiglio comunale ad adottare la delibera è stato già stabilito dalla Commissione ed il Governo si è attestato su questa posizione. Che la maggioranza richiesta debba essere quella qualificata dei due terzi o quella assoluta così come per l'approvazione del bilancio mi sembra che sia un discorso su cui si debbono trovare dei punti di incontro e non di scontro; questi ultimi avrebbero peraltro solo l'effetto di far ritardare l'entrata in vigore di una norma di cui i comuni siciliani hanno tanto bisogno.

PRESIDENTE. La seduta è sospesa.

(*La seduta, sospesa alle ore 19,25, è ripresa alle ore 19,45.*)

La seduta è ripresa.

STORNELLO, *Presidente della commissione.* Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

STORNELLO, *Presidente della commissione.* Signor Presidente, onorevoli colleghi, poiché il secondo comma dell'articolo 2 pone numerosi problemi, la Commissione ritiene necessario riesaminare il disegno di legge in modo più approfondito entro i primi giorni della prossima settimana.

PRESIDENTE. In accoglimento della richiesta dell'onorevole Stornello, il disegno di legge numero 561, è rinviato in Commissione.

Elezione di un componente del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali (legge regionale 1 agosto 1977, n. 80).

PRESIDENTE. Si passa al quinto punto dell'ordine del giorno: Elezione di un componente del Consiglio regionale per i beni culturali ed ambientali (legge regionale 1 agosto 1977, n. 80).

Avverto che ciascun deputato potrà votare un solo nominativo.

Scelgo la Commissione di scrutinio: onorevoli Sciangula, Amata e Ventimiglia.

Prego gli onorevoli scrutatori di prendere posto al banco delle Commissioni.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto per l'elezione di un componente del Consiglio regionale per i beni culturali e ambientali (legge regionale 1 agosto 1977, n. 80).

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

SASO, *segretario, fa l'appello.*

Prendono parte alla votazione: Amata, Ammavuta, Barcellona, Bua, Cagnes, Capitummino, Careri, Chessari, Culicchia, D'Alia, Ficarra, Fiorino, Grande, Grillo, Gueli, Lamicela, Laudani, Lo Giudice, Mantione, Marconi, Mattarella, Messana, Messina, Montanti, Motta, Muratore, Nicoletti, Ojeni, Parisi, Pi-

no, Pizzo, Plumari, Rosano, Russo Michelangelo, Sardo, Sardo Infirri, Saso, Sciangula, Stornello, Toscano, Trincanato, Tusa, Valastro, Ventimiglia, Vizzini, Zappalà.

Sono in congedo: Avola, Cardillo, Gentile, La Russa, Lucenti, Mazzaglia e Placenti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Prego la Commissione di scrutinio di procedere allo spoglio delle schede.

(Si procede allo spoglio delle schede)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti 46

Schede bianche 21

Ha ottenuto voti:

Buttitta Antonino 25

Risulta, pertanto, eletto il signor Buttitta Antonino.

Elezione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente (legge regionale 18 giugno 1977, n. 39).

PRESIDENTE. Si passa al sesto punto dell'ordine del giorno: Elezione di un componente del Comitato regionale per la tutela dell'ambiente (legge regionale 18 giugno 1977, numero 39).

Avverto che ciascun deputato potrà votare un solo nominativo.

Scelgo la Commissione di scrutinio: onorevoli Sciangula, Amata e Ventimiglia.

Prego gli onorevoli scrutatori di prendere posto al banco delle Commissioni.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto per l'elezione di un componente del comitato regionale per la

tutela dell'ambiente (legge regionale 18 giugno 1977, numero 39).

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

SASO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Amata, Ammavuta, Barcellona, Bua, Cagnes, Capitummino, Careri, Chessari, Culicchia, D'Alia, Ficarra, Fiorino, Grande, Grillo, Gueli, Lamicela, Laudani, Lo Giudice, Mantione, Marconi, Mattarella, Messana, Messina, Montanti, Motta, Muratore, Nicoletti, Ojeni, Pino, Pizzo, Plumari, Rosano, Russo Michelangelo, Sardo, Sardo Infirri, Saso, Sciangula, Stornello, Toscano, Trincanato, Tusa, Valastro, Ventimiglia, Vizzini, Zappalà.

Sono in congedo: Avola, Cardillo, Gentile, La Russa, Lucenti, Mazzaglia e Placenti.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione.

Prego la Commissione di scrutinio di procedere allo spoglio delle schede.

(Si procede allo spoglio delle schede)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione:

Presenti e votanti 45

Schede bianche 23

Ho ottenuto voti:

Faranda Francesco 22

Risulta, pertanto, eletto il signor Faranda Francesco.

Elezione di tre esperti in ciascuno dei centri di servizio culturale per non vedenti istituito presso le sezioni dell'Unione italiana ciechi di Palermo, Catania e Messina (legge regionale 4 dicembre 1978, n. 52).

PRESIDENTE. Si passa al punto settimo dell'ordine del giorno: Elezione di tre esperti in ciascuno dei centri di servizio culturale

per non vedenti istituito presso le sezioni dell'Unione italiana ciechi di Palermo, Catania e Messina (legge regionale 4 dicembre 1978, numero 52).

Avverto che le tre votazioni avverranno contestualmente, per cui a ciascun deputato verranno date tre schede su ciascuna delle quali potrà apporre due nominativi

Scelgo la Commissione di scrutinio: onorevoli Sciangula, Amata e Ventimiglia.

Prego gli onorevoli scrutatori di prendere posto al banco delle Commissioni.

Votazione per scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione per scrutinio segreto per l'elezione di tre esperti in ciascuno dei centri di servizio culturale per non vedenti istituito presso le sezioni dell'Unione italiana ciechi di Palermo, Catania e Messina (legge regionale 4 dicembre 1978, numero 52).

Prego il deputato segretario di fare l'appello.

SASO, segretario, fa l'appello.

Prendono parte alla votazione: Amata, Ammavuta, Barcellona, Bua, Cagnes, Capitummino, Careri, Chessari, Culicchia, D'Alia, Ficarra, Fiorino, Grande, Grillo, Gueli, Laudani, Lo Giudice, Mantione, Marconi, Mattarella, Messana, Messina, Montanti, Motta, Muratore, Nicoletti, Pino, Pizzo, Plumari, Russo Michelangelo, Sardo Infirri, Saso, Sciangula, Stornello, Toscano, Trincanato, Tusa, Valastro, Ventimiglia, Virga, Vizzini, Zappalà.

Sono in congedo: Avola, Cardillo, Gentile, La Russa, Lucenti, Mazzaglia e Placenti.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Prego la Commissione di scrutinio di procedere allo spoglio delle schede.

(Si procede allo spoglio delle schede)

Risultato della votazione.

PRESIDENTE. Proclamo il risultato della votazione.

Per la sezione di Palermo:

Presenti e votanti	43
Schede bianche	5

Hanno ottenuto voti:

Peritore Adriano	21
Obole Mario	15
Miata Antonino	15

Risultano, pertanto, eletti i signori: Peritore Adriano, Obole Mario e Miata Antonino.

Per la sezione di Catania:

Presenti e votanti	43
Schede bianche	5

Hanno ottenuto voti:

Cagnes Giacomo	21
Vaccarella Tommaso	18
Gurgone Carmelo	15

Risultano, pertanto, eletti i signori: Cagnes Giacomo, Vaccarella Tommaso e Gurgone Carmelo.

Per la sezione di Messina:

Presenti e votanti	43
Schede bianche	6

Hanno ottenuto voti:

Travaglio Antonino	21
Alibrandi Salvatore	17
Evola Giuseppe	17

Risultano, pertanto, eletti i signori: Travaglio Antonino, Alibrandi Salvatore ed Evola Giuseppe.

La seduta è rinviata a mercoledì, 4 luglio 1979, alle ore 10,30, con il seguente ordine del giorno:

- I — Comunicazioni.
- II — Svolgimento di interrogazioni e di interpellanze, limitatamente alla rubrica « Industria ».
- III — Votazione finale dei disegni di legge:
 - 1) « Integrazioni e modifiche alle

leggi regionali 3 marzo 1972, numero 7 e 18 agosto 1978, numero 49 "Provvedimenti per il potenziamento delle attività lirico-sinfoniche nella Regione" » (484/A);

2) « Concessione di un assegno agli orfani degli emigrati Gioacchino, Vincenzo, Lucio Bellino, Giuseppe Occorso ed Emanuele Mario Prestipino e del brigadiere di pubblica sicurezza Vincenzo Russo » (590/A);

3) « Incorporazione dell'Ente siciliano di elettricità nell'Ente di sviluppo agricolo » (575/A);

4) « Modifica degli articoli 51 bis e 141 bis dell'Ordinamento amministrativo degli enti locali della Regione siciliana » (613/A).

La seduta è tolta alle ore 21,00.

DAL SERVIZIO RESOCONTI

Il Consigliere parlamentare

Dott. Loredana Cortese

Arti Grafiche A. RENNA - Palermo